UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO "CICOPS - CENTRO INTERNAZIONALE COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO CICOPS/ UNIVERSITY CENTER FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT

Art. 1- Istituzione

E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia il Centro di Servizio di Ateneo "CICOPS - Centro Internazionale Cooperazione per lo Sviluppo / University Center for International Cooperation and Development.

Art. 2—Sede e amministrazione

Il Centro ha la propria sede in Corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia.

Art. 3 — Finalità ed attività

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- promuove la cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, con iniziative proprie o collaborando e sostenendo iniziative proposte dai Dipartimenti;
- stimola i rapporti tra l'Ateneo pavese e le Università dei PVS;
- sviluppa tutte le forme pubbliche e private di cooperazione culturale, scientifica e tecnico-professionale, al fine di approfondire lo studio dei problemi sociali ed economici dei PVS e di contribuire alla soluzione degli stessi;
- su mandato del Rettore rappresenta l'Università negli organismi locali, nazionali ed internazionali finalizzati alla Cooperazione allo Sviluppo.

Per il raggiungimento di tali finalità il Centro svolge le seguenti attività:

- elaborazione e gestione di progetti di cooperazione universitaria internazionale;
- supporto logistico ad iniziative di cooperazione promosse dai Dipartimenti;
- organizzazione e gestione di un database di tutte le attività di cooperazione internazionale in atto presso l'Università;
- supporto scientifico ad ONG impegnate nei PVS;
- attività di promozione della cooperazione a livello locale;
- collaborazione con istituti, centri e scuole che offrono corsi di formazione sulla cooperazione internazionale;

- promozione della mobilità da e verso le Università dei PVS anche tramite l'assegnazione di borse di studio.

L'elenco è comunque da ritenersi indicativo e non esaustivo delle modalità di intervento possibili, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro di servizio:

- il Presidente
- il Comitato Tecnico Scientifico
- la Giunta

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Pavia ed è il referente del Rettore per la Cooperazione Internazionale.

Dura in carica un triennio accademico e può essere rinominato.

Il Presidente designa, tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 6 un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Il Presidente ha la rappresentanza scientifica del Centro nel rapporto con gli Enti esterni. Il Presidente, oltre a coordinare e sovrintendere i lavori del Centro, convoca e presiede la Giunta, il Comitato Tecnico Scientifico ed esercita le funzioni delegategli dalla Giunta.

Il Presidente formula le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi delle attività del Centro e redige la relazione annuale sull'attività del Centro stesso da sottoporre all'approvazione della Giunta per il successivo invio all'Amministrazione universitaria.

Il Presidente assume, in caso di urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della stessa, a pena di decadenza, nella prima seduta utile da tenersi, di norma, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

Al Presidente del Centro sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 6- Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo propositivo del Centro: ha compiti di indirizzo generale delle attività, formula le nuove proposte, nomina i componenti della Giunta di cui all'art. 7, coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'annuale piano di attività da sottoporre alla Giunta, funge da

tramite fra Centro e Dipartimenti assicurando la reciproca comunicazione di ogni attività in tema di Cooperazione Internazionale.

E' composta da un rappresentante nominato da ciascun Dipartimento; i nominativi dei rappresentanti dei Dipartimenti vanno comunicati direttamente al Presidente tramite la Segreteria amministrativa del Centro.

Il rappresentante del Rettore per i processi di Internazionalizzazione ed il rappresentante del Centro Studi Popoli Extraeuropei "Cesare Bonacossa" hanno diritto di presenziare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico con voto consultivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermata di norma una sola volta.

Il Comitato Tecnico Scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie e può cooptare esperti, scelti per la loro competenza su determinati problemi oggetto dell'attività del Centro.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, di norma, due volte in ciascun anno accademico.

Art. 7 – La Giunta

La Giunta è l'organo deliberativo del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari (Regolamento generale di Ateneo e Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità).

E' composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente, da un rappresentante per macroarea nominato dal Comitato Tecnico Scientifico fra i propri componenti e dal Responsabile amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

Il rappresentante del Rettore per i Processi di Internazionalizzazione ha diritto di presenziare alle riunioni della Giunta.

Per il funzionamento della Giunta valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento generale di Ateneo. La Giunta dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermata, di norma una sola volta.

La Giunta può deliberare, su proposta del Presidente, di avvalersi di prestazioni di collaboratori esterni al Centro, di consulenti o di esperti, approvando la relativa spesa. Formula le richieste di personale necessario per il funzionamento del Centro, indicandone la relativa tipologia.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le convenzioni dovranno prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.
Le convenzioni, ove comportino oneri economici a carico dell'Amministrazione universitaria, dovranno essere sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 9- Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro disporrà di un budget assegnato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati che operano nell'ambito del Centro, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.
Il Centro disporrà di personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Area Risorse Umane ed Organizzazione. Le attività tecniche ed amministrative potranno essere svolte anche da personale condiviso con atre strutture. Il Centro potrà altresì operare con personale assunto con altre forme contrattuali.
Per lo svolgimento dei propri compiti il Centro dispone di idonee attrezzature elencate nell'allegato A.

Art 10- Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Il Centro può stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, compatibili con i fini istituzionali dell'Università.
Le spese per l'apertura ed il mantenimento del codice di accesso CIA (Contabilità Integrata di Ateneo), o di altra procedura adottata al fine della gestione informatica della contabilità sono a carico dell'Ateneo.

Art. 11 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro potrà essere modificato - nel rispetto del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri - con delibera adottata dalla Giunta a maggioranza assoluta, una volta acquisito il parere dellaComitato Tecnico Scientifico.

Art. 12 - Clausole di scioglimento

Il Centro potrà essere sciolto qualora venissero meno le sue finalità istituzionali.
La relativa delibera di scioglimento sarà assunta dagli organi di governo centrale.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvederà alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13— Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Al Presidente sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività nell'ambito del Centro sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 14 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Pavia, con particolare riguardo alle disposizioni che disciplinano le Unità di gestione, nonché al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri.

Gli allegati al presente Regolamento saranno aggiornati d'ufficio al verificarsi di variazioni e su richiesta della Giunta. Tali variazioni saranno dichiarate con delibera della Giunta stessa da trasmettersi una volta l'anno all'Amministrazione Centrale per i necessari adeguamenti.